



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 345 DEL 5 aprile 2018

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Elastro Società Cooperativa – Procedura aperta per la fornitura di postazioni di lavoro per la centrale unica di risposta NUE 112 Area Orientale sede di Catania - Importo a base d'asta: euro 62.000,00 - S.A. Regione Siciliana Assessorato alla salute

PREC 44/18/F

Il Consiglio

VISTE le istanze singole prot. n. 65140 del 9 maggio 2017 e n. 65349 del 10 maggio 2017 presentate da Elastro Società Cooperativa, nelle quali l'istante evidenzia che la società aggiudicataria della procedura in esame, svolta nella forma di Richiesta di offerta sul Mercato elettronico delle PA, avrebbe dovuto essere esclusa, poiché priva del requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese per l'attività richiesta dalla procedura di gara. L'istante indica, a sostegno della propria posizione, le seguenti circostanze: a) dalla visura camerale emerge che l'impresa è iscritta per codici ATECO diversi da quelli corrispondenti alle attività previste nei documenti di gara; b) ai fini della qualificazione non è sufficiente quanto riportato nella sezione "Oggetto Sociale" del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovendosi piuttosto fare riferimento a quanto indicato nella sezione "Attività" del medesimo, che specifica le attività effettivamente autorizzate;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 5 marzo 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha ribadito più volte che attraverso la certificazione camerale deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile alle prestazioni oggetto della gara. Per soddisfare il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività richiesta dall'oggetto dell'appalto, occorre che si tratti dell'attività prevalente esercitata dall'impresa (Cons. Stato, sez. IV, sent. 343 del 27 gennaio 2015);

CONSIDERATO che l'iscrizione camerale della società aggiudicataria reca quale attività prevalente i «servizi di telecomunicazione» e che l'oggetto sociale contempla espressamente



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

«l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l'utilizzatore finale»;

CONSIDERATO, circa il rilievo formulato dall'istante *sub a*), che il requisito dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere valutato con un approccio sostanzialistico, essendo irrilevante l'identificazione delle attività in base ai codici ATECO, poiché tale sistema ha funzione prevalentemente statistica in quanto finalizzato ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione quale attività prevalente o accessoria (Cons. Stato, sez. V, sent. 17/01/2018, n. 262);

CONSIDERATO inoltre che l'obbligo di possedere l'iscrizione per determinati codici ATECO non risulta tra i requisiti previsti nella *lex specialis* di gara;

CONSIDERATO, circa il rilievo formulato *sub b*), che la necessaria corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapposibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica dell'idoneità professionale richiesta e quindi in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (delibera n. 194 del 1 marzo 2018). Nel caso in esame, a fronte dell'ampiezza dell'oggetto dell'attività prevalente rinvenibile nella predetta iscrizione, l'esplicito riferimento nell'oggetto sociale alla fornitura di beni corrispondenti a quelli richiesti dalla procedura di gara appare sufficiente a dimostrare il requisito soggettivo richiesto;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2018
Il Segretario Maria Esposito